

SICUREZZA

LA SICUREZZA GIOCA D'ANTICIPO

Gli obblighi di prevenzione prima dell'avvio dell'impresa



La sicurezza viene prima di tutto.

Nei casi di costituzione di nuova impresa o di variazione sostanziale in imprese esistenti, il datore di lavoro deve dare **IMMEDIATA EVIDENZA** di aver adempiuto agli obblighi sulla sicurezza.

Tutto ciò attraverso l'elaborazione di idonea documentazione e comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Lo prevede la **Legge n. 161/2014 del 30/10/2014**, legge europea 2013-bis che chiude il cerchio degli adempimenti europei necessari al nostro paese per risolvere numerose procedure di infrazione su svariate tematiche fra le quali anche importanti questioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'articolo 13 di tale Legge introduce diverse modifiche al Testo Unico che hanno il fine di **anticipare l'analisi e la programmazione delle misure di sicurezza**, rispetto al termine di redazione del documento di valutazione dei rischi.

Dunque, in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro, malgrado i 90 giorni per l'elaborazione del DVR così come stabiliva il D.Lgs. 81/08, deve dare **immediata evidenza documentale**:

- Dell'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati;
- Del programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- Dell'individuazione delle procedure e dei ruoli, all'interno dell'azienda, che devono provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza;
- Dell'indicazione dei nominativi dell' RSPP, dell'RLS e del medico competente;
- Dell'individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza e adeguata formazione e addestramento.

La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in caso di modifiche del processo produttivo, o della riorganizzazione del lavoro, significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori o a seguito di infortuni significativi.